

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CGF  
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 060/CGF – RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE 2011

## I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; – Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Marco Lipari Componenti; – Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RECLAMO U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 18.10.2011, INFLITTA AL SIG. RECCHI ANTONIO, SEGUITO GARA TRIESTINA/CARRARESE DEL 2.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011)

Con ricorso ritualmente proposto, con richiesta di procedimento d'urgenza, la società U.S. Triestina Calcio S.p.A. impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011 inibiva a tutto il 18.10.2011 il signor Recchi Antonio perché durante l'incontro Triestina/Carrarese disputato il 2.10.2011, in occasione di una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco per protestare in modo plateale, dopo l'allontanamento rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.

Il ricorso è infondato in punto di fatto, anche prescindendo da ogni questione di rito, concernente l'inammissibilità della pronuncia di urgenza, in difetto dei prescritti presupposti.

La società reclamante sostiene che:

- si tratterebbe di “un chiarissimo scambio di persona”;
- il Recchi non pronunciò alcuna frase offensiva nei confronti del Direttore di Gara;
- il Recchi non entrò nemmeno sul terreno di gioco, bensì ad una distanza di circa 20 metri diceva al Collaboratore della Procura federale le testuali parole “*Perché Perché?*”.

Nessuna delle affermazioni prospettate risulta suffragata da riscontri probatori, a fronte della precisa, univoca e circostanziata relazione del Direttore di gara, che fa “*piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*”, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., C.G.S..

Né sussistono i presupposti per l'espletamento della prova televisiva, indirettamente prospettata dalla società reclamante, dal momento che il generico e apodittico riferimento allo “scambio di persona”, compiuto incidentalmente nell'atto di reclamo, non è accompagnato dalla indicazione, nemmeno indiziaria, del soggetto che avrebbe effettivamente commesso l'illecito contestato.

È fuori discussione, poi, che la prova televisiva non possa essere utilizzata per confutare le risultanze della relazione arbitrale, al di fuori delle ipotesi tassativamente considerate dall'art. 35 C.G.S., riferite al caso dello “scambio di persona” in senso stretto, ferma restando l'identità materiale dei fatti sanzionati.

Pertanto, non vi è spazio per l'espletamento di tale mezzo istruttorio al fine di dimostrare che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da quanto segnalato dall'arbitro.

Priva di fondamento, poi, risulta anche l'ulteriore richiesta della reclamante, finalizzata al ridimensionamento quantitativo della sanzione irrogata, dal momento che l'inibizione fino al 18 ottobre risulta oggettivamente congrua in considerazione della infrazione accertata.

In conclusione, pertanto, l'impugnata decisione del Giudice Sportivo deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.S. Triestina Calcio S.p.A. di Trieste.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; – Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Luigi Impeciati Componenti; – Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

### **2. RECLAMO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIUZZI LUCA, SEGUITO GARA MONZA/PAVIA DEL 2.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011

Con preannuncio di reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, del 4.10.2011, l'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza, ha manifestato la volontà di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S., avverso la squalifica del proprio calciatore, signor Luca Fiezzi, per una giornata effettiva di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione "squalifica per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario".

Con memoria pervenuta, via fax, lo stesso giorno, la società ha esposto i propri motivi di doglianza.

In particolare, la società contesta la decisione del Giudice Sportivo fondata, a suo dire, su un evidente errore dell'arbitro che avrebbe riportato in referto l'ammonizione, al 13' del primo tempo di gara, del giocatore Luca Fiezzi in luogo del compagno di squadra Davide Cattaneo.

La qual cosa aveva comportato che, a seguito dell'ammonizione, al 30' del secondo tempo, del medesimo giocatore, questi venisse espulso per somma di ammonizioni comminatagli nello stesso incontro.

A supporto della tesi dello scambio di persona, commesso dall'arbitro, ha offerto immagini televisive.

Istruito il ricorso la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione, su richiesta della società, dell'avv. Cristiano Novazio, che ha concluso per l'accoglimento del gravame.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti esprime, in primo luogo, il convincimento che può ammettersi la prova televisiva offerta dalla società, ricorrendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 35, comma 1.2 C.G.S., in base al quale "*Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica o documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione*".

La disposizione che precede è di chiara interpretazione e va intesa quale *regola iuris* che rimette al prudente apprezzamento del giudicante la valutazione dell'idoneità del mezzo offerto a confutare quanto riportato nei documenti degli ufficiali di gara (come nella fattispecie), con i soli limiti, da un lato, di una "piena garanzia tecnica o documentale" del mezzo di prova e, dall'altro, che esse siano utili a dimostrare l'errore di persona in cui sarebbe incorso l'ufficiale di gara.

Nel caso che ci occupa il Collegio ritiene che le riprese visionate in camera di consiglio diano sicura garanzia di fedeltà di immagine e, pertanto, possano costituire valido strumento di contrasto a quanto riportato nel rapporto arbitrale, così da integrare idonea eccezione alla regola

dell'intangibilità della prova rappresentata da quanto attestato in quest'ultimo.

Nel merito della doglianza, si deve convenire con quanto dedotto dalla reclamante poiché l'esame accurato delle riprese televisive comprova che, effettivamente, in occasione dell'episodio avvenuto al 13' del primo tempo, nell'area della società reclamante, l'arbitro, oltre a sanzionare il fallo commesso con un calcio di rigore, aveva comminato l'ammonizione ad un giocatore che, in tutta evidenza, va individuato nel n. 5 del Monza e non nel n. 6 Luca Fiuzzi.

Lo stesso ufficiale di gara, al 30' del secondo tempo, in occasione di fallo di gioco, aveva proceduto a sanzionare con l'ammonizione il suo autore, Luca Fiuzzi che, per effetto dell'errata annotazione precedente, era stato conseguentemente espulso.

L'incontestabilità delle immagini prodotte induce questa Corte a ritenere che, effettivamente, in occasione del primo episodio narrato (avvenuto al 13' di gioco), sia stata riportata in atti un'errata annotazione circa l'identità del calciatore sanzionato quale autore dell'infrazione, con indubbi effetti pregiudizievoli in occasione della successiva ammonizione.

Per questi motivi la C.G.F. ammette la prova televisiva. Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla la squalifica inflitta a Luca Fiuzzi che risulta essere stato ammonito solo al 30' del secondo tempo, mentre l'ammonizione del 13' del primo tempo era da ascrivere al numero 5 della società Monza Brianza 1912 S.p.A.

Trasmette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 19 ottobre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete